

## PROPOSTA DELL'U.O.P. ASSISTENZA AGLI ORGANI E PUBBLICHE RELAZIONI

OGGETTO: REGOLAMENTO SUI TEMPI E LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO.

PREMESSO che con atto di Consiglio Comunale n.237 dell'11.09.1992 è stato approvato il regolamento per la presentazione delle candidature;

CONSIDERATO che con atto di Consiglio Comunale n.82 del 18.05.2001, si è provveduto ad adeguare lo Statuto Comunale al Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 e che agli articoli dal 22 al 25 è stato disciplinato l'istituto del difensore civico apportando delle modifiche al precedente dettato statutario;

RITENUTO di dover provvedere ad adeguare il Regolamento sui tempi e le modalità di presentazione delle candidature alla carica di difensore civico, allo statuto comunale vigente;

VISTO lo schema di regolamento qui allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto che consta di n.11 articoli;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento delle Circoscrizioni, la proposta di modifica del regolamento è stata illustrata ai consigli circoscrizionali riuniti in seduta congiunta in data 28.02.2002;

VISTO che in data 06.02.2002 e 04.03.2002 la proposta di regolamento è stata sottoposta alla Commissione Consiliare Prima;

DATO ATTO che lo stesso, oltre al percorso istituzionale previsto per tutti i regolamenti, ha effettuato, ai sensi dell'art. 84 comma 3 dello Statuto, il seguente percorso partecipativo:

- in data 23.02.2002 lo schema di regolamento è stato inserito nella Rete Civica per eventuali osservazioni e proposte da parte dei cittadini;
- in data 04.03.2002 si è proceduto ad illustrare alle associazioni lo schema di regolamento e che le associazioni presenti hanno preso atto dello stesso senza osservazioni;

Tutto ciò premesso

### SI PROPONE

- 1) di approvare lo schema di Regolamento sui tempi e le modalità di presentazione delle candidature alla carica di difensore civico, così come adeguato allo Statuto comunale, composto da n.11 articoli, che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, a seguito dell'approvazione del presente regolamento, è da ritenersi abrogato il precedente regolamento e le norme comunali che disciplinano questa materia;
- 3) di dare atto altresì che, ai sensi dell'art.84 comma 2 dello Statuto comunale, il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della presente deliberazione.

Jesi, li 04.03.2002

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O.P.  
ASSISTENZA AGLI ORGANI E PUBBLICHE RELAZIONI  
F.to Dott.ssa Paola Sabbatini

**REGOLAMENTO SUI TEMPI E LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE  
DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO.**

# **REGOLAMENTO SUI TEMPI E LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO.**

## **ART.1 PREMESSA**

- 1 Il presente regolamento disciplina le modalità di presentazione delle candidature per la nomina a Difensore Civico comunale, istituito ai sensi dell'art.22 dello Statuto. **(1)**
- 2 Il Difensore Civico comunale dura in carica tre anni e non è rinnovabile nell'incarico per il mandato successivo.
- 3 Lo stesso espletta le funzioni fino all'elezione del successore.

## **ART.2 APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

- 1 Il Sindaco, con apposito manifesto, rende noti alla cittadinanza i termini di apertura e chiusura della presentazione delle candidature da parte di cittadini singoli, associazioni, movimenti ecc...
- 2 Il termine previsto non potrà essere inferiore a trenta giorni.
- 3 Il manifesto dovrà indicare i requisiti per la nomina alla carica di difensore civico, nonché le cause ostative, come previsto dall'art.25 commi 3 e 12 dello Statuto. **(1)**
- 4 Tale procedura è attivata sia in sede di prima nomina che successivamente per scadenza del mandato o per vacanza dell'ufficio per qualsiasi causa.
- 5 I termini di cui al comma 1° sono portati a conoscenza della cittadinanza, anche attraverso idonee forme di pubblicizzazione

## **ART. 3 SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE LE CANDIDATURE**

- 1 Le candidature così come previsto dall'art.25 comma 4° dello Statuto **(1)** possono essere avanzate da cittadini singoli, da associazioni, movimenti, gruppi, intendendosi che un singolo cittadino o più cittadini riuniti in associazioni, comitati, movimenti o gruppi possono presentare autocandidature o candidature.
- 2 I requisiti richiesti ai candidati sono:
  - risiedere da almeno cinque anni nel Comune;
  - eleggibilità a Consigliere Comunale;
  - esperienza e preparazione acquisita per incarichi o funzioni svolte in Enti pubblici, privati, associazioni, organizzazioni, organismi di carattere civile, giuridico e sociale;di non ricoprire incarichi o funzioni in organizzazioni politiche o sindacali all'atto della candidatura.

## **ART. 4 FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE**

- 1 Ai fini della formulazione delle candidature, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione idonei locali per lo svolgimento di assemblee. I locali verranno concessi secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

ART. 5  
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- 1 La presentazione delle candidature dovrà essere formalizzata con nota, in carta libera, indirizzata al Sindaco del Comune con riportate le seguenti indicazioni:
  - a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e professione del candidato o candidati proposti;
  - b) la domanda va sottoscritta dal candidato, nel caso di autocandidature, dai proponenti nel caso di proposta di candidatura. Nel caso che i proponenti siano associazioni, dal responsabile o responsabili delle associazioni; nel caso di gruppi o movimenti, da almeno tre componenti.
- 2 Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:
  - a) Fotocopia di documento di riconoscimento di chi sottoscrive l'istanza di presentazione;
  - b) Dichiarazione da parte del candidato di accettare la candidatura e di possedere i requisiti di cui all'art.3 comma 2 del presente regolamento, con firma autenticata o fotocopia di un documento di riconoscimento;
  - c) Curriculum vitae che documenti l'esperienza e la preparazione acquisiti per incarichi e/o funzioni svolti in enti pubblici, privati, associazioni, organizzazioni, organismi di carattere civile, giuridico e sociale.

ART. 6  
PUBBLICIZZAZIONE DELLE CANDIDATURE

- 1 Entro i dieci giorni successivi al termine di presentazione delle candidature, il Sindaco rende note alla cittadinanza le candidature proposte con le seguenti modalità:
  - a) diramazione di comunicati agli organi di informazione locale contenenti i nominativi e le generalità dei candidati proposti;
  - b) affissione di un manifesto negli appositi spazi comunali riportante i nominativi e le generalità dei candidati e altre forme di pubblicizzazione.
- 2 I cittadini possono altresì prendere visione delle candidature presentate presso L'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune.

ART. 7  
NOMINA COMMISSIONE ESPERTI

- 1 Entro i termini di presentazione delle candidature di cui all'art.2, il consiglio comunale, con le modalità di cui al comma 4° dell'art.25 dello Statuto (1), provvede a nominare, su proposta della conferenza dei capigruppo, la commissione formata da n. 3 esperti, chiamata a selezionare la rosa dei tre candidati su cui dovrà poi effettuarsi il sorteggio in consiglio comunale.
- 2 La conferenza dei capigruppo proporrà al consiglio comunale una rosa di esperti non inferiore a sei nominativi; ogni consigliere dovrà indicare fino ad un massimo di tre nominativi, risulteranno eletti i nominativi che avranno raggiunto la maggioranza assoluta dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Le votazioni saranno ripetute nella stessa seduta fino al completamento della commissione.

ART. 8  
PRESCRIZIONI PER LA COMMISSIONE

- 1 La commissione di esperti nominata dal consiglio comunale selezionerà la rosa dei tre candidati, tenuto conto dei requisiti previsti dallo statuto e motivando la scelta. Delle operazioni della commissione verrà redatto apposito verbale da inviare al Presidente del Consiglio.
- 2 Il Presidente del Consiglio iscrive all'Ordine del giorno del primo Consiglio utile l'elezione del Difensore Civico, da effettuare con le modalità di cui all'art.25 commi 5 – 6 – 7 dello Statuto. **(1)**

ARTICOLO 9  
PUBBLICIZZAZIONE DELLA NOMINA

- 1 Entro dieci giorni dall'esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco informa la cittadinanza con apposito manifesto e con altre forme pubblicitarie dell'attivazione dell'istituto del difensore civico comunale.
- 2 L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico, della persona nominata ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

ARTICOLO 10  
COMPETENZE E FUNZIONI

- 1 Le competenze e le funzioni del Difensore Civico sono stabilite dagli artt.23 e 24 dello Statuto **(1)**.
- 2 Il Difensore Civico è tenuto, con cadenza semestrale, a redigere una relazione dettagliata sulla propria attività da inviare al Presidente del Consiglio che provvederà a iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
- 3 Il Difensore Civico può presentare al Sindaco e al Presidente del Consiglio relazioni o segnalazioni su particolari questioni in qualsiasi momento.
- 4 Le relazioni di cui ai precedenti commi sono pubblicizzate anche in forma sintetica sul periodico comunale e sulla Rete civica.
- 5 Il Difensore Civico dispone di un proprio ufficio e gode di un trattamento indennitario così come previsto dall'art.25 dello Statuto. **(1)**

ARTICOLO 11  
DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

- 1 Copia del presente regolamento sarà inviata ai consiglieri comunali, agli organi di decentramento, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune ed ai consorzi ai quali il Comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza del materiale suddetto ai propri dipendenti e disporre affinché le norme stabilite nel regolamento e nello statuto siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

## LEGENDA NOTE

### **(1) Artt. 22 – 23 – 24 – 25 dello Statuto comunale**

#### **Art. 22**

##### **Istituto del Difensore Civico**

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico a livello comunale. Di tale istituto possono avvalersi i Comuni appartenenti all'ambito territoriale della Vallesina che ne riconoscano la funzione con proprio atto e mediante stipula di apposita convenzione.
2. L'azione del difensore civico si svolge nei confronti del Comune e delle aziende autonome e speciali, delle istituzioni, dei gestori di servizi pubblici di competenza comunale e degli enti dallo stesso controllati.
3. Il Comune di Jesi si fa promotore presso gli altri enti pubblici presenti nel territorio affinché il difensore civico possa essere autorizzato ad operare anche al loro interno.

#### **Art. 23**

##### **Funzioni del difensore civico**

1. In base ai principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa, il difensore civico vigila sull'operato degli enti di cui all'Art.22 (ventidue). Agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti del Comune.
2. Il difensore civico, d'ufficio o sulla base delle segnalazioni pervenute, nei limiti delle proprie attribuzioni, contribuisce ad assicurare un miglior risultato dell'azione amministrativa finalizzando il proprio intervento ad una costruttiva collaborazione e al perseguimento dell'interesse pubblico.
3. Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune e dagli organi degli enti da esso controllati e di quelli che si avvalgono dello stesso.
4. Ha diritto di accedere a tutti gli atti e non può essergli opposto il segreto d'ufficio. Egli stesso è tenuto, a sua volta, al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.
5. Il difensore civico presiede, con funzioni di coordinamento dell'assemblea, le riunioni dei forum civici convocati a livello comunale.
6. I cittadini singoli o associati hanno facoltà di rivolgere al difensore civico, sotto forma di istanza, anche oralmente, proteste e reclami contro gli abusi commessi, nell'esercizio delle funzioni, dagli organi elettivi e burocratici degli enti di cui all'Art.22 (ventidue).
7. Il difensore civico interviene qualora ritenga possa configurarsi lesione di un diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di una norma diretta a presidiare interessi che i cittadini vantano in quanto tali.
8. Il difensore civico formalizza ed inoltra all'autorità competente tutti i reclami concernenti disfunzioni di pubblici servizi, qualora agli stessi non sia stata data risposta dagli organi competenti nei tempi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
9. Quando la disfunzione dipende da un comportamento attivo od omissivo del preposto, il difensore civico interviene presso l'autorità sovraordinata per ottenerne la cessazione. Qualora la disfunzione origini da un atto amministrativo ne chiede la revoca o l'annullamento d'ufficio.
10. Il difensore civico, nello svolgimento della propria funzione, ha diritto di richiedere al responsabile del procedimento l'esame congiunto delle questioni sottopostegli e la completa cognizione degli atti implicati.
11. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del difensore civico, anche se non accolta, impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi ed uffici, entro congruo termine non superiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
12. Il difensore civico svolge altresì le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

## **Art. 24**

### **Attività del difensore civico**

1. Il difensore civico, con cadenza semestrale, redige una relazione dettagliata diretta al consiglio comunale e agli enti che si avvalgono di tale ufficio, nella quale riferisce sull'attività svolta, segnala le disfunzioni e gli abusi riscontrati per sua autonoma iniziativa e quelli su istanza dei cittadini, illustra i risultati conseguiti a seguito del suo intervento. Il difensore civico può presentare all'amministrazione comunale, sulla base delle problematiche affrontate nell'espletamento del suo mandato, proposte atte a semplificare procedimenti amministrativi nonché la fruizione dei servizi.
2. La relazione va iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale o degli organismi corrispondenti degli altri enti pubblici interessati. Il presidente del consiglio valuta se sussistono motivi per l'espressione di indirizzi da parte del consiglio al sindaco ed alla giunta per la soluzione delle problematiche evidenziate nella relazione.
3. Il difensore civico è tenuto ad inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al sindaco e al presidente del consiglio comunale o agli altri enti pubblici interessati. Lo stesso è tenuto a segnalare al sindaco e al segretario comunale/direttore generale comportamenti omissivi tenuti dai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine a richieste o comunicazioni di disservizi dallo stesso effettuate.
4. La relazione di cui al comma 1. (uno) e quelle di cui al comma 3. (tre) del presente articolo sono pubbliche, delle stesse viene data ampia pubblicizzazione a mezzo del bollettino comunale e a mezzo della rete civica.
5. Il difensore civico informa, altresì, il forum civico comunale del suo operato in occasione della presentazione del bilancio di previsione.

## **Art. 25**

### **Nomina del difensore civico**

1. Il difensore civico dura in carica 3 (tre) anni, non è rinnovabile nell'incarico per il mandato successivo.
2. I poteri inerenti l'ufficio sono comunque prorogati fino all'elezione del successore.
3. Il difensore civico deve risiedere nel Comune da almeno 5 (cinque) anni, è scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale, di comprovata integrità, preparazione ed esperienza acquisite per incarichi e/o funzioni svolte in enti pubblici o privati, in associazioni, organizzazioni ed organismi di carattere civile, giuridico e sociale. Lo stesso all'atto della candidatura non deve ricoprire incarichi o funzioni in organizzazioni politiche e sindacali.
4. I cittadini, singoli o associati, avanzano autocandidature o candidature nel rispetto dei requisiti richiesti dallo statuto e dal regolamento sul difensore civico. Una commissione di esperti, nominata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati e a votazione segreta, costituita da 3 (tre) cittadini elettori con comprovata esperienza per incarichi rivestiti o per funzioni svolte in materia di diritti dei cittadini estranei all'ente, riceve tutte le proposte e seleziona tra gli idonei una rosa di 3 (tre) candidati.
5. Il difensore civico viene eletto, sulla base della rosa dei candidati scelta dalla commissione di cui al comma precedente, da una apposita assemblea costituita dai componenti il consiglio comunale e dai presidenti delle circoscrizioni. L'elezione avviene in seduta pubblica e a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 (due terzi) i componenti l'assemblea. Se tale maggioranza non è raggiunta nella prima votazione, l'assemblea procede nella stessa seduta ad una seconda votazione, risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; qualora sia infruttuosa anche quest'ultima votazione, si procede ad un'ulteriore votazione, sempre a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, da tenersi in altra seduta entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi.
6. L'assemblea, di cui al precedente comma, è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale, le sedute della stessa vengono tenute presso l'aula consiliare, il verbale delle sedute è redatto a cura di un funzionario comunale appositamente incaricato dal segretario comunale.

7. Il consiglio comunale, nella prima seduta utile, prenderà atto dei risultati della votazione con apposito atto deliberativo.
8. Il regolamento per la presentazione delle candidature disciplina le modalità e le forme di pubblicizzazione delle stesse.
9. Il difensore civico può essere revocato dalla carica prima della scadenza del mandato per gravi violazioni di legge o per accertata inadempienza ai doveri del proprio ufficio.
10. La revoca è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri assegnati.
11. Il difensore civico è revocato di diritto dall'incarico qualora si verifichi nei suoi confronti una delle situazioni che ne comportano la ineleggibilità o incompatibilità.
12. Alla carica di difensore civico non sono nominabili:
  - a) i cittadini che rivestano cariche elettive di primo o secondo grado a livello circoscrizionale, comunale, sovracomunale;
  - b) i dipendenti di enti, istituti ed aziende a partecipazione pubblica presenti sul territorio comunale e quanti hanno rapporti di lavoro o consulenza con il Comune od enti ad esso collegati;
  - c) i membri dei comitati regionali di controllo
  - d) tutti coloro che per ragioni del loro ufficio rientrano tra i soggetti sottoposti all'intervento istituzionale del difensore civico.
  - e) chiunque abbia contenzioso giudiziario ed amministrativo in atto con il Comune in qualità di attore o convenuto.
13. Il difensore civico ha sede presso il Comune e dispone di un proprio ufficio.
14. La giunta determina con specifico provvedimento le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche a disposizione del difensore civico.
15. L'ufficio del difensore civico deve essere accessibile al pubblico, sia da un punto di vista logistico che da quello degli orari.
16. Il difensore civico gode del trattamento indennitario pari alla metà dell'indennità spettante alla carica di assessore comunale. Si applicano allo stesso le disposizioni sui viaggi e missioni previste per gli amministratori comunali.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Funzionario Responsabile U.O.P. Assistenza agli organi e Pubbliche Relazioni e qui allegata ad oggetto: "REGOLAMENTO SUI TEMPI E LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO";

VISTO l'art.42 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere della competente Commissione Consiliare espresso in data 18.03.2002;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art.49, comma 1, della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO degli interventi dei Sigg.ri:

TARANTINO LORENZO	- Verdi
BRUNORI BRUNO	- Per Jesi
MOCHEGIANI CARLO	- F.I.
BRUNETTI FOSCO	- Assessore
DI LUCCHIO GIUSEPPE	- D.S.
ANIMALI LEONARDO	- Presidente del Consiglio Comunale
DI LUCCHIO GIUSEPPE	- D.S.
ANIMALI LEONARDO	- Presidente del Consiglio Comunale
DI LUCCHIO GIUSEPPE	- D.S.
ANIMALI LEONARDO	- Presidente del Consiglio Comunale

come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

Con voti favorevoli n.21, legalmente espressi e n.1 astenuto (Per Jesi), su n.22 componenti presenti e n.21 votanti;

### DELIBERA

di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente.

Vic/Cot

COMMA N. 7 - DELIBERA N.65

**"REGOLAMENTO SUI TEMPI E LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO"**

*Durante la trattazione del precedente argomento sono entrati i Consiglieri: Agnetti, Brazzini, Brunori, Romagnoli, Sorana, Spadari, Uncini, Mocchegiani e Rocchetti e sono usciti i Consiglieri: Anconetani, Belluzzi, Cingolani, Ekoriko, Meloni e Paoletti.*

**Durante la trattazione del presente argomento sono entrati i Consiglieri: Belluzzi e Meloni e sono usciti i Consiglieri Rocchetti e Montecchiani**

*Sono presenti in aula n.21 Consiglieri ed il Sindaco*

PRESIDENTE C.C. ANIMALI LEONARDO: Tredici. Tarantino.

CONS. TARANTINO LORENZO (VERDI): Brevemente, per sottolineare che finalmente in questo che è un regolamento attuativo, si prende finalmente atto del fatto che il difensore Civico non debba avere, come a suo tempo era, delle specifiche competenze in materia giuridica. Credo che questo sia importante perché sia da un lato comunque il difensore civico deve avere sicuramente una attitudine alle questioni amministrative, perché poi gli Enti con cui si confronta comunque gestiscono questioni amministrative, è importante che questa figura di difensore civico che tutti abbiamo imparato ad apprezzare credo, qualunque sia la colorazione politica, anche perché abbiamo avuto degli ottimi difensori civici in questo periodo, persone che hanno assunto l'incarico con responsabilità, con impegno e con dedizione. E' però importante che la figura del difensore civico trovi una differenziazione netta rispetto ad un operatore professionale del diritto che gestisce questioni con il modo con cui è abituato a farlo. Che sia un Avvocato il prossimo difensore civico, ben venga, come sono stati nel passato. Ma che questo non sia un limite, perché ritengo comunque anche una persona che non è un operatore del diritto dal punto di vista professionale, possa adeguatamente e ritengo qualche volta, se è spinto magari da una particolare passione personale, anche meglio, gestire quelle che sono questioni che il Comune per un qualche motivo o gli Enti che comunque fanno riferimento al Comune per un qualche motivo, non gestiscono nella maniera appropriata. E questa è, non per niente il difensore civico è inserito nel regolamento della partecipazione, un aspetto importante della partecipazione, che avvicina il cittadino al Comune, perché gestisce ed opera proprio in quelle situazioni in cui il cittadino si trova a sentire particolarmente lontano il Comune che in realtà invece tutti noi vorremmo che tutti i cittadini sentissero vicino. Su questa linea ritengo che debba essere fatto uno sforzo particolare anche nella gestione dell'operato e dell'operatività delle circoscrizioni, perché la gestione della partecipazione popolare soprattutto in un periodo come questo, dove da qualche anno appare particolarmente in crisi la partecipazione ai singoli cittadini alla vita delle Amministrazioni Locali, diviene ancora più significativa.

PRESIDENTE C.C. ANIMALI LEONARDO: Brunori.

CONS. BRUNORI BRUNO (PER JESI): Pulizia per i regolamenti, quindi normalmente li voto tutti contro, ma qua manca qualcosa di essenziale. Io ho inteso diversi, diverse relazioni, ho letto diverse relazioni dei difensori civici e ho inteso anche l'ultima di qualche Consiglio fa, e qui non si dovrebbe fare regolamenti per il difensore civico. Ci vorrebbero dei regolamenti e delle penalità per i funzionari e i dipendenti del Comune che svicolano e non collaborano con il difensore civico. Perché fare un istituzione, come il difensore civico, molto comoda per la cittadinanza e poi in un certo qual senso giocarsi, prenderlo

rad92B66.tmp.DOC

10

Delibera di C.C. n.65 del 21.03.2002

in giro, per me è una cosa non seria. Ragion per cui, dovrete pensare, prima che venga chiuso il Consiglio Comunale, questa legislazione ha un regolamento e ha delle penalità per chi non collabora con il difensore civico, altrimenti è una istituzione di cui non inutile, ma leggera.

PRESIDENTE C.C. ANIMALI LEONARDO: Mocchegiani.

CONS. MOCCHEGIANI CARLO (F.I.): Io molto brevemente per dire che sono certamente in linea con le riflessioni che ha fatto il Consigliere Tarantino. Cioè probabilmente il nome stesso di difensore civico ha creato le condizioni per cui fossero soltanto gli Avvocati deputati a svolgere questa funzione. In realtà è bene che questa funzione venga svolta da chi ha i titoli per poterla svolgere, quindi credo ad esempio che un dipendente o ex dipendente dell'Amministrazione Finanziaria e lo Stato abbia sicuramente in mano le cognizioni tecniche, teoriche per poter svolgere egregiamente la funzione di difensore civico. Insomma, ci sono tanti altri operatori che possono farlo. Quindi se queste modifiche vanno nel senso di, in qualche modo, allargare lo spettro di coloro che possono svolgere la funzione a difensore civico anche al di là della categoria professionale degli Avvocati, credo che sia un fatto positivo. Quindi voteremo a favore.

PRESIDENTE C.C. ANIMALI LEONARDO: Brunetti.

ASS. BRUNETTI FOSCO: Grazie Presidente. Brevemente due precisazioni, una diciamo di dettaglio formale e un'altra un po' più sostanziale. Mi riferisco a quanto espresso dal Consigliere Tarantino. Il regolamento non è inserito nel regolamento della partecipazione, che è come avere un altro comparto. L'istituto del difensore civico è istituito previsto dalla legge, ed a seguito delle modifiche statutarie sono stati adeguati i requisiti e le modalità di presentazione delle domande. Che poi il discorso della partecipazione che ha fatto Tarantino è condivisibile, quella è altra cosa. Quindi una piccola precisazione formale. Da ultimo a Brunori. Qui la proposta è regolamento sui tempi e modalità di presentazione delle candidature alla carica di difensore civico. Cioè qui siamo ad un discorso di nomina, quindi di requisiti, di condizioni affinché un cittadino possa assumere questa importante funzione. Per quanto riguarda gli altri aspetti, sono come di tutt'altra cosa. Sicuramente la legge regola anche alcune facoltà del difensore civico, quindi il modo di rapportarsi nei confronti della Pubblica Amministrazione ed anche le risposte che, prima di tutto al cittadino, poi al cittadino tramite il difensore civico, la Pubblica Amministrazione deve dare, entro tempi e scadenze precise. Il discorso dei rapporti...

(interruzione per cambio cassetta)

CONS. DI LUCCHIO GIUSEPPE (D.S.): ...aveva presentato due emendamenti uno per la verità "molto lieve", perché era una specificazione di un articolo esistente. L'altro un pochettino più pesante, io mi sto ricordando adesso, che c'era, mi pare di avere capito allora, l'impegno, ci deve essere un'attenzione da parte dell'Assessore o dell'Amministrazione a valutare la sostanza di questi emendamenti. Ora, anche rispetto al discorso che è stato fatto, io mi rendo conto che uno dei due mi pare che comportasse sincronisticamente anche la modifica dello Statuto, quindi il mio resta rispetto a questo un discorso di principio, una mozione ideale insomma. Però sull'altro, gradirei sapere, l'Amministrazione che cosa ne pensa anche perché io questa sera vorrei proprio votarlo. E la cosa che mi conforta, è che anche negli interventi che ci sono stati viene fuori, soprattutto da quello dell'intervento del Collega Tarantino che condivido pienamente, il fatto che quelli che sono i meccanismi di accesso alla carica di difensore civico, debbano essere concesse le più ampie disponibilità. Per cui non si capisce perché, chi ha una competenza amministrativa, non in senso stretto, ma in senso lato e lo possa certificare, poi non sia messo in condizione di fare il difensore civico. Debbo fare una comunicazione personale che riguarda il mio ruolo di

Consigliere, ma che prescinde dal mio ruolo di Consigliere. Allora, è mia intenzione promuovere al più resto un forum, una lista di discussione, su quelli che sono i funzionamenti della macchina burocratica. Perché non tutti lo sanno, ma il Ministero della Funzione Pubblica ha istituito alcuni mesi fa un numero verde, dove qualsiasi cittadino, e quindi anche il difensore civico, può protestare, lamentarsi e denunciare quelli che sono i (mali) funzionamenti della macchina burocratica. Quindi se ci sono soprusi, disattenzioni da parte di funzionari, vanno denunciati. Allora, io pregherei, qual ora dovesse partire questa rissa, discussione e penso che partirà sul sito del Comune di Jesi, pregherei tutti di aderire perché lo diceva anche il Ministero Stanca, mi fa piacere ricordare il Ministero Stanca perché l'altro giorno in Ancona ha fatto intervento pregevolissimo, al Convegno sulle Tecnologie che ci sono state e sul Funzionamento della Macchina Amministrativa. Tra l'altro non piacerà molto al collega Mocchegiani, si inserisce pienamente in quelli che sono i provvedimenti del Ministero Bassanini che lo ha preceduto, per cui la cosa non può essere che lodevole. Quindi, concludo dicendo che vorrei sapere che fine ha fatto il mio primo emendamento e soprattutto al fine di evitare di trovarci, come dire, prossimamente di fronte alla litania spiacevole, secondo cui un difensore civico non può fare il suo mestiere perché i funzionari del Comune o sono disattenti, o non hanno volontà, o hanno altre cose in testa, non accedono a quelli che sono i loro compiti istituzionali, pregherei anche i Consiglieri Comunali e chiunque di partecipare a questo forum di discussione, perché ritengo che sia un diritto civile quello che molto spesso è l'operato della burocrazia, della Pubblica Amministrazione, da un punto di vista non politico ma tecnico. Va bene?

PRESIDENTE C.C. ANIMALI LEONARDO: Allora, per gli emendamenti presenti dal collega Di Lucchio c'è il parere contrario per la semplice ragione che confliggono con quanto già previsto dallo Statuto, tutti e due. Quindi discutevamo, in conferenza Capigruppo, con gli altri colleghi, che pur condividendo nel merito gli emendamenti è inopportuno comunque prenderli in considerazione in questa fase perché non ci sono né i tempi, né le condizioni per una modifica conseguente dello Statuto, quindi li assumiamo come impegno e li consegniamo a ruolo del futuro Consiglio Comunale.

CONS. DI LUCCHIO GIUSEPPE (D.S.): Una domanda Presidente, io posso capire che il secondo sia in netta discordanza con lo statuto per cui probabilmente, ragionevolmente debbo pensare che mancano i tempi tecnici per andare a modificare lo statuto. Ma il primo che è specificativo, che è di allargamento, non capisco, dove e in che modo confligge con lo Statuto. Io penso che uno delle cose che diceva il Ministero Stanca e penso che sia la 241, ma penso che siano delle cose che dice la corretta Amministrazione, anche un parere, pur senza nulla togliere alla legittimità, all'autorevolezza di chi lo emette, deve essere esplicito nelle motivazioni. Cioè uno non basta dire: sono contrario. Mi deve dire sono contrario, come, perché e per quale motivo. Allora, nel secondo io ci arrivo da solo. Nel primo non ci arrivo. Tenendo conto l'articolo 6 della 240 della legge sulla trasparenza, dove dice che ogni atto deve essere motivato. Bene. Io allora non so se stasera è pronto, però vorrei avere una motivazione al parere. La chiedo ufficialmente, legittimamente da cittadino con tutto il sistema delle prerogative che la normativa di questo paese, l'Italia, mi da e etc.. Quindi non so se la risposta..., questa sera voto tutto, però voglio capire perché il primo confligge con lo statuto. Francamente da solo non ci arrivo, ho bisogno che qualcuno mi dia una mano, aiutatemi altrimenti mi dispero.

PRESIDENTE C.C. ANIMALI LEONARDO: La ragione Di Lucchio è molto semplice, perché il primo emendamento, io nel merito che condivido, l'ho scritto io tra l'altro, adesso per essere molto sinceri, l'ho scritto io. Allora, siccome però nell'articolato del regolamento viene trasposto lo Statuto, il passaggio dello Statuto, a questo punto se modifichiamo e integriamo il regolamento con l'emendamento dovremmo conseguentemente andare a modificare lo Statuto, perché sennò il regolamento che deriva dallo Statuto, che è norma, è illegittimo. Quindi la cosa migliore è assumerlo nell'auspicio, in una condivisione e far sì che

il nuovo Consiglio Comunale da subito, provveda a modificare anche lo Statuto in quei contenuti.

CONS. DI LUCCHIO GIUSEPPE (D.S.): Ma la mia domanda era più specifica. Io sono d'accordo con te in tutto e per tutto. Io voglio capire però perché, in che modo il mio primo emendamento che riguarda...

PRESIDENTE C.C. ANIMALI LEONARDO: Aggiunge un passaggio linguistico contenutistico che non c'è sullo Statuto e che di conseguenza deve essere anche riportato sullo statuto, in quel caso andrebbe altre lo Statuto. A me sembra molto semplice, forse, io mi scuso, non sono chiaro, però la ragione è semplicissima.

Bene, pongo in votazione il punto 7. Chi vota a favore? Chi vota contro? Nessuno. Chi si astiene? Brunori.

<b>Presenti</b>	<b>N.22</b>	
<b>Astenuti</b>	<b>N.1</b>	<b>(P. Jesi)</b>
<b>Votanti</b>	<b>N.21</b>	
<b>Favorevoli</b>	<b>N.21</b>	
<b>Contrari</b>	<b>N.0</b>	
<b>UNANIMITA'</b>		